



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Dell'Officio delli gouernatori.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Et altramente parerà al Vicario, come s'è detto nella Regola delle Vergini.

Dell'Officio della governatori.

LI Governatori saranno, come Padri temporali delle vergini; per tanto terranno conto se fusse lasciato alcuna cosa alla compagnia, adempiendo in tutto e per tutto la volontà di chi alcuna cosa la scierà. Habbiano in nota tutti i luoghi pii che fanno delle limosine, & il giorno che le fanno, procurando che le pouere vergini ne siano partecipi. Accadendo che alcuna di esse sorelle, o per esser orfana, o per altro rispetto, non potesse hauere il suo, o da fratelli, o da patroni, o da chi darà loro da lauorare; siano contenti per carità, per questa & altre occorrenze, comparere per loro in giudicio, o tentare altro rimedio. Se per disposizione Diuina accadesse che in comunità hauessero qualche cosa, n'habbiamo buon gouerno; dispensando prudentemente e fedelmente il tutto, e specialmente in souentione delle forelle, le pouere, vecchie, & inferme. Se fossero due forelle o più rimase sole, senza padre, & madre, & altri superiori; all'hora per carità sia tolta loro vna casa a fittò, & essendo pouere, si procuri che sia loro souenuto al meglio che si potrà; ma se ne sarà rimaso solamente vna, all'hora si cerchi di far che alcuna delle altre la voglia accettare in casa sua, e le sia fatta la souentione che si potrà. Sappiano i Gouernatori, che niuna delle Vergini per entrare in questa compagnia, non e priuata, nè s'intende renouciar alla heredità paterna, o materna, o di altra robba in qual si voglia modo a loro pertinente. Perciò essendo auisati del pericolo della morte del padre, madre, o altri parenti delle Vergini, vadano a procurare, che sia lasciato loro da viuere, e ciò che di ragione a loro si deu.

Dell'Officio delle Governatrici.

L'Officio delle Governatrici, sarà inuigilare sopra i costumi, honestà,

e diportamenti delle forelle: per ilche se sarà possibile, le visiteranno tutte ogni quindeci giorni; acciò lo possano fare; ogni volta habbiano in nota le sue dal Priore.

Visitandole, intendano in che spendono il suo tempo, in che modo si diportano, come s'acquistano il viuere; se in quelle stanze doue habitano, sono genti di mala sorte; se vi è pericolo alcuno; & il tutto con destrezza e discretione; auuertendo con la sua visitatione non apportare grauezza ouero molestia a loro, & alli cohabitanti.

Trouando alcuna necessitá temporale, non potendo proueder loro, lo faranno intendere alli Governatori; nelle necessitá spirituali, o pericolo di peccato, auiserano il Priore, o vero il suo confessore Fuggano più che potranno, di mettere alcuna delle vergini a stare cò altri; Dichiarando, che questo sia l'ultimo rimedio di soccorrere alla necessitá loro; la quale se sarà tanto estrema, che acciò siano costrette, cerchino di allogarla in luogo honesto, e cò persone da bene; Alle quali facciano intendere, che è di questa compagnia, e che loro non mancheranno di visitarla, raccomandandola strettamente; e che occorrendo alcuna cosa, ne siano auisate loro, o il suo Priore; e che non le vogliano impedire dall'osservanza della sua Regola, quanto sarà possibile.

Cerchino a suo potere di essere presenti quando si faranno le congregazioni delle Vergini. Ogni mese, ouero ogni due mesi, si facciano portare vna sede da ciascuna delle forelle, se si faranno confessate a suoi tempi.

Intendano la causa per la quale alcuna delle vergini non farà venuta, quando l'altre si faranno congregate.

Auertiscano, che nelle congregazioni delle Vergini non entrino huomini.

Quando saranno auisate che alcuna delle Vergini sia inferma, quanto più presto la vadano a visitare, prouedendo, o facendo prouedere al suo bisogno, tanto temperale quanto spirituale, auisandone il suo confessore; E nelle necessitá temporali non potèdo a lei prouedere,

auisano